

DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELL'UNIVERSITA' DI VERONA



INDICE

Art. 1 - Oggetto e Finalità	3
Art. 2 - Struttura dell'Elenco	
Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti	4
Art. 4 - Avviso pubblico	4
Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Elenco	4
Art. 6 - Formazione dell'Elenco	5
Art. 7 - Mantenimento dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Elenco	5
Art. 8 - Modalità di selezione degli Operatori Economici	6
Art. 9 - Norme di rinvio	6
Art. 10 - Entrata in vigore	7



Art. 1 - Oggetto e Finalità

- 1) Le presenti Linee Guida Operative (di seguito LGO) istituiscono e disciplinano i seguenti elenchi degli operatori economici (di seguito declinati al singolare come "Elenco") dell'Università di Verona (di seguito "Università"), ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice) e dell'art. 53 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità:
 - ELENCO O.E. FORNITURE E SERVIZI
 - ➢ ELENCO O.E. LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
 - ELENCO O.E. LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO

che potranno essere consultati nell'ambito degli affidamenti attinenti le categorie individuate negli stessi. Specifica, inoltre, i termini e le condizioni per la formazione, l'utilizzo, l'aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione dell'Elenco.

- 2) L'Elenco ha lo scopo di permettere all'Università di individuare, senza ulteriori pubblicazioni di avvisi esplorativi di mercato, gli Operatori Economici (di seguito "O.E:") da selezionare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate, nei casi in cui le disposizioni di legge consentano siffatte modalità di aggiudicazione / affidamento.
- 3) L'iscrizione all'Elenco non comporta assunzione di obblighi specifici per l'Università, né l'attribuzione di diritti agli O.E.; l'Università ha la facoltà di rivolgersi anche a O.E. non iscritti all'Elenco qualora lo ritenga opportuno per l'esecuzione di interventi realizzabili da O.E. specifici o con particolari qualificazioni/certificazioni o in caso di mancanza di un numero congruo di O.E. iscritti all'Elenco, purché sia comunque garantito il rispetto dei principi enunciati nel Codice. L'Università può non ricorrere alla consultazione dell'Elenco, o ricorrervi parzialmente, per lo svolgimento di attività con specifiche caratteristiche tecniche, specialistiche e organizzative.
- 4) Nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del Codice, l'Elenco è istituito in modalità telematica che recepisce il funzionamento del modulo "Elenco Operatori Economici" della piattaforma in uso all'Ateneo per la gestione interamente telematica delle gare d'appalto. Con l'utilizzo della piattaforma U-BUY vengono recepite anche le norme tecniche di funzionamento del software che sono fornite a corredo.
- 5) L'Elenco informatico entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione dell'avviso istitutivo e potrà essere immediatamente utilizzato dall'Università.
- 6) Le disposizioni delle presenti LGO devono intendersi modificate, sostituite, abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 2 - Struttura dell'Elenco

- 1) L'Elenco Forniture e Servizi è costituito da due distinte sezioni: forniture / servizi; le sezioni sono articolate in relazione alle categorie merceologiche / tipologia di attività, e per fasce di importo. Gli elenchi dei lavori sono articolati in categorie di lavori e per fasce di importo.
- 2) L'iscrizione viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli O.E. in sede di presentazione dell'istanza.
- Le categorie e le fasce di importo saranno definite nelle apposite tabelle allegate all'avviso di costituzione / aggiornamento dell'elenco, le quali potranno essere aggiornate a seconda delle necessità.



Art. 3 - Soggetti ammessi e requisiti

- Sono ammessi gli O.E., di cui all'art. 45 del Codice, che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, e che siano in possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice correlati alla categoria e alla fascia di importo (come specificati nell'avviso di istituzione dell'Elenco) per le quali presentano domanda di iscrizione.
- 2) Gli O.E. devono essere in regola con la documentazione antimafia disposta dal D.Lgs. 159/2011.
- 3) Non è ammesso l'O.E. che si iscriva all'Elenco sia a titolo individuale che in forma associata per la medesima categoria e fascia di importo.

Art. 4 - Avviso pubblico

- 1) Ai fini dell'iscrizione è necessario il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente, che saranno dettagliatamente riportati nell'avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
 - a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
 - b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 1 del Codice per la categoria oggetto di iscrizione;
- 2) L'avviso dovrà riportare:
 - a. Modalità di selezione degli O.E.;
 - b. Le categorie di lavori e merceologiche e le fasce di importo in cui l'Università intende suddividere l'Elenco;
 - c. I requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
 - d. Modalità di presentazione della domanda di iscrizione.
- 3) L'avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Gare di Appalto" e all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'Elenco

- 1) L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche attraverso la piattaforma in uso all'Ateneo, gli O.E. dovranno preventivamente registrarsi a tale piattaforma seguendo l'apposita procedura secondo le norme tecniche previste.
- 2) Ottenuta la registrazione, l'O.E. potrà presentare istanza di iscrizione alle sezioni di interesse individuando le categorie di lavori e/o merceologiche, fermo restando che l'indicazione delle suddette dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'O.E. e all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti richiesti per l'iscrizione. L'O.E. può richiedere l'iscrizione a più categorie di lavori / categorie merceologiche, nonché a una o più fasce di importo.
- 3) Gli O.E. attestano il possesso dei requisiti mediante presentazione della domanda di iscrizione. L'Università si riserva di verificare, anche a campione, in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni presentate.



- 4) La presentazione della domanda non comporta l'automatico inserimento degli O.E. nell'Elenco in quanto l'iscrizione è subordinata al positivo completamento dell'attività istruttoria da parte dell'Università di Verona.
- 5) L'Università provvede alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione, fatta salva la previsione di un maggior termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
- 6) L'Università effettua una verifica, anche formale, della regolarità della documentazione presentata potendo rinviare l'accertamento nel merito anche al momento dell'espletamento delle singole procedure di affidamento. L'Università può richiedere la presentazione di ulteriore documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nell'istanza.
- 7) Qualora la documentazione presentata non sia regolare o dalla stessa non emerga il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco, l'istanza di iscrizione è respinta, previa comunicazione all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, dei motivi che ostano all'accoglimento. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. L'O.E. ha facoltà di presentare una nuova istanza dando avvio a un nuovo procedimento.
- 8) L'esito negativo dell'istruttoria sulla domanda di iscrizione all'Elenco è comunicato all'O.E. nel termine massimo indicato al comma 5) del presente articolo, decorrente dalla data di presentazione della domanda o dall'ultima eventuale integrazione della stessa a seguito di richiesta dell'Università. In assenza di comunicazione da parte dell'Università nel termine sopra indicato, l'istanza è considerata accettata e l'O.E. viene iscritto nell'Elenco.
- 9) Il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione secondo la procedura di cui alle presenti LGO.

Art. 6 - Formazione dell'Elenco

- L'Università procede alla formazione dell'Elenco per sezioni, categorie e fasce di importo, assegnando ai singoli O.E. le rispettive posizioni sulla base dei criteri definiti nell'avviso di costituzione dell'Elenco medesimo.
- 2) Eventuali adeguamenti o modifiche possono essere apportati all'Elenco con le medesime procedure e formalità adottate per la prima istituzione.
- 3) L'elenco è aperto e valido a tempo indeterminato, e sarà aggiornato costantemente.

Art. 7 - Mantenimento dell'iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Elenco

- 1) Gli O.E. sono tenuti a rinnovare periodicamente (ogni 180 gg.), prima della scadenza le dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. Entro 180 giorni dalla data di iscrizione e/o dal rinnovo, gli O.E. devono confermare o riformulare la propria iscrizione, nonché il possesso dei requisiti.
- 2) Gli O.E. iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei dati e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
- 3) La sospensione dall'Elenco degli O.E. iscritti ha luogo in caso di:



- a. scadenza e mancato rinnovo delle dichiarazioni;
- b. esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti fino al completamento dell'istruttoria di approfondimento con l'O.E., che in ogni caso non potrà superare i 90 giorni.

Della sospensione dall'Elenco verrà data comunicazione all'O.E.

- 4) La cancellazione dall'Elenco degli O.E. iscritti ha luogo in caso di:
 - Cessazione di attività
 - b. Domanda di cancellazione dall'Elenco da parte dell'O.E.
 - c. Perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.
 - d. Avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Università che, secondo motivata valutazione, non sono state eseguite a regola d'arte o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o ai campioni presentati, nonché riguardino forniture difettose.
 - e. Non avere presentato offerta per tre volte consecutive a seguito di inviti nell'ultimo biennio.
 - f. Mancata comunicazione, nel termine previsto, degli aggiornamenti e/o variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione nell'Elenco.
 - g. Accertamento da parte dell'Università del mancato possesso o del venire meno dei requisiti richiesti; in questo caso si procederà anche alla segnalazione ad ANAC.

La cancellazione dall'Elenco, salvo i casi di cui alle lettere a. e b., saranno comunicate all'O.E..

L'O.E. cancellato dall'Elenco può presentare nuova domanda di iscrizione qualora in possesso dei requisiti previsti; gli O.E. che sono stati cancellati per i motivi di cui alla lettera d.) non possono presentare domanda prima che siano decorsi 2 (due) anni dall'avvenuta cancellazione e per i motivi di cui alla lettera e.) non possono presentare domanda prima che sia decorso 1 (un) anno dall'avvenuta cancellazione.

Art. 8 - Modalità di selezione degli Operatori Economici

- 1) Si provvederà ad individuare gli O.E. per le singole procedure di affidamento in modo informatico e automatico applicando i seguenti filtri:
 - a. Individuazione degli O.E. attivi nell'Elenco
 - b. Categoria SOA (per lavori) o merceologica (servizi/forniture) / fascia di importo
 - c. Inviti accumulati nella medesima categoria e fascia di importo, tenendo conto delle penalità assegnate dall'Università e degli inviti virtuali accreditati dal sistema al momento dell'attivazione in elenco.
- 2) Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione e la *par condicio*, gli O.E. già individuati non saranno selezionati nelle successive procedure sino all'esaurimento dell'elenco di riferimento, per la specifica fascia.

Art. 9 - Norme di rinvio

 Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti LGO, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nelle presenti LGO, anche con riferimento alle soglie di importo.



Art. 10 - Entrata in vigore

- 1) Le presenti LGO, a seguito della loro approvazione, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Università e restano permanentemente pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo anche nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 2) La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.